

## **Il deludente decreto legge n. 65/2015 sulla perequazione: disatteso il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015**

Il testo della legge licenziato dal Parlamento non ha apportato notevoli modifiche a quello predisposto nel decreto legge n. 65 dal Governo, rimanendo così disatteso ed inattuato il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015.

Di fatto il legislatore, con la nuova normativa, disattende il principio espresso dalla Corte Costituzionale secondo il quale ai pensionati dovrebbero spettare i ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013.

I Giudici della Corte hanno rilevato, infatti, che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento tecnico volto a garantire, nel tempo, il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma della Costituzione che recita: *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*. Di fatto, non viene rispettato il principio secondo il quale la pensione è RETRIBUZIONE DIFFERITA, e come tale deve essere considerata e adeguata. Già altre sentenze costituzionali avevano statuito questo principio di diritto (n. 208/14 e n. 116/13).

Al contrario, il legislatore con la nuova normativa, nella sua discrezionalità, non ha considerato che la pensione deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, così come previsto dall'art. 36 della Carta Costituzionale, al fine di assicurare al lavoratore stesso ed alla sua famiglia *"una esistenza libera e dignitosa"*. Quest'ultima, in particolare, tenendo conto anche dell'allungamento della speranza di vita.

Inoltre, il legislatore anche indicando la motivazione solidaristica, così come indicato dalla Corte Costituzionale, e cercando di tutelare le pensioni più basse, con una perequazione scaglionata in base agli importi, non ha tutelato le pensioni stesse dall'effetto *"trascinamento"* in quanto le percentuali riconosciute sono così esigue che non rispondono in nessuna maniera al criterio del recupero e del contrasto della perdita del potere d'acquisto, posto inoltre che si tratta sempre di contribuzione e non di assistenza.

Meglio sarebbe stato se il legislatore avesse previsto un rimborso graduale e differenziato nel tempo ma concreto ed effettivo.

Di fatto con la conversione in legge del decreto n. 65 del 2015 il criterio dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche è totalmente disatteso, in quanto non solo non abbiamo una sospensione limitata nel tempo ma la predetta viene trascinata e si ripercuote per tutta la durata del trattamento pensionistico, a danno del pensionato.

Inoltre, ad oggi, con la reiterazione dell'effetto del blocco della perequazione, ancora una volta viene disatteso il monito dei Giudici della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 316/2010, (in merito alla legittimità dell'art. 1, comma 19 l. n. 247/07), i quali reputarono non illegittimo l'azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti superiori ad otto volte il minimo ma precisarono che *"la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità"*.

Il Legislatore, con il decreto legge n. 65 del 2015, non ha tradotto in norma il principio, pacifico per i Giudici Costituzionali, secondo i quali *"ogni eventuale perdita del potere d'acquisto del*

*trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è per sua natura definitiva. Le successive rivalutazioni saranno infatti calcolate sull'ultimo importo nominale, intaccato dal mancato adeguamento, piuttosto che sul valore reale originario".*

In conclusione, di fatto, con il decreto legge n. 65 del 2015, è stato realizzato, se pur indirettamente e con dei limitati "minimi riconoscimenti", l'effetto indiretto di mantenere in vita la norma di cui al comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 70 del 2015.

Ufficio Legale FNP-CISL, *Marzia Cascianelli*